



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII  
VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA - FAX 06.46834023

### VERBALE DI ACCORDO

In data 3 marzo 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della MODI MODA S.R.L., per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità collettiva ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- per la MODI MODA S.R.L., Piero Brovia, Gabriella Pagani, Giampaolo Torre;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sabina Bigazzi;
- per la FISASCAT-CISL Naz. le, Daniela Rondinelli.

Per la UILTUCS, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

### PREMESSO CHE

- la MODI MODA S.R.L., con sede legale in Torino, svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti d'abbigliamento, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 125 lavoratori ed applica il CCNL commercio;
- con lettera del 23 gennaio 2010, la Società ha avviato una procedura per riduzione di personale *ex lege* 23 luglio 1991, n. 223, per un numero complessivo di 40 lavoratori occupati nelle sedi di Castiglion Fibocchi (AR), Taverne di Corciano (PG), Firenze, Bari, Cesena, San Bonifacio (VR), Civitanova Marche, Modena, Toscanella di Dozza (BO), Castelfranco Emilia;

- i motivi di ricorso alla procedura, illustrati nella citata lettera di apertura, si riconducono alla forte sofferenza del mercato di distribuzione di abbigliamento, alla crisi dei consumi e alla ridefinizione dell'assetto distributivo in corso, che hanno comportato una forte riduzione delle vendite in tutte le unità operative aziendali;
- nel corso degli incontri tenutisi in sede sindacale le Parti si sono ampiamente confrontate in ordine alla procedura attivata dalla società e, in particolare, alla possibilità di ricorso a strumenti alternativi e meno traumatici per l'occupazione rispetto alla mobilità;
- la suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo. Pertanto la Società, con nota del 9 febbraio 2010, ha comunicato l'esito negativo della fase aziendale ed ha richiesto un incontro in sede governativa ex artt. 4, co. 7 e 15, L. 223/1991;
- con successiva nota Prot. n. 15/4319/16.01.02 del 24.02.2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.


### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parti integrante.

Dopo ampio confronto in ordine alla procedura attivata dalla Società, le Parti concordano di gestire gli esuberi dichiarati, confermati in 40 unità lavorative, mediante il ricorso agli strumenti della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi per evento imprevisto ed improvviso e della Mobilità fondata sul criterio della non opposizione al licenziamento, nei modi e nei termini di seguito specificati.

#### **1. Cassa integrazione guadagni Straordinaria**

- a) La società presenterà istanza di concessione del trattamento di **CIGS per crisi per evento imprevisto e improvviso** per la durata di **12 mesi** a decorrere **dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011**, a favore di un numero massimo di **50 lavoratori**, occupati nelle sedi suindicate.
- b) La CIGS sarà attuata secondo i seguenti criteri:



- Rotazione su base mensile/plurimensile per i lavoratori occupati presso le sedi di Castiglion Fibocchi (AR), Taverne di Corciano (PG), Firenze, Bari, Cesena, San Bonifacio (VR), Civitanova Marche, Modena, Castelfranco Emilia;
  - Zero ore, senza rotazione per i lavoratori occupati presso la sede di Toscanella di Dozza (BO), per comprovate ragioni tecnico produttive, che impediscono la turnazione del personale.
- c) Nel corso del periodo di intervento della CIGS, l'azienda, al fine di ridurre gli esuberi strutturali e risolvere la problematica occupazionale, adotterà strumenti quali: blocco del turn-over, ricerca di ricollocazioni esterne all'azienda, eventuali interventi formativi proposti nell'ambito delle iniziative istituzionali delle Province in cui sono ubicate le sedi aziendali.
- d) La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale di competenza dell'INPS.

## 2. Mobilità.

- e) Le Parti convengono che, entro il limite massimo dei 40 esuberi dichiarati, siano collocati in mobilità i lavoratori che **non si oppongano al licenziamento.**
- f) Le Parti convengono, ai sensi del comma 4, art. 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di derogare ai termini previsti dalla legge per l'attuazione dei licenziamenti, prorogando gli stessi per tutto il periodo di intervento della CIGS.

Al fine di monitorare e verificare l'attuazione della presente intesa, le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi del DPR 218/2000.**

Letto, confermato e sottoscritto.

MODI MODA SRL

*Roberto Paganini*  
*Giuseppe Paganini*  
*Sig. Paganini*

OO.SS.

*Paolo Santinelli*

*Roberto del Guercio*